

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4848 del 04/09/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AGRICOLO - RICHIEDENTE: AZ. AGR. CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA - PRATICA: 10531/2021 - PROCEDIMENTO: PC14T0024.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5064 del 04/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE
PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI GRAGNANO
TREBBIENSE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AGRICOLO -
RICHIEDENTE: AZ. AGR. CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA -
PRATICA: 10531/2021 - PROCEDIMENTO: PC14T0024.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

RICHIAMATA la determinazione n.19173 del 30/12/2014 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 6 anni all’Azienda Agricola Chioso di Bersani S.S., P.iva 00319440335 la concessione relativa all’occupazione di area del demanio idrico di mq. 20.000 del Torrente Tidone nel Comune di Gragnano Trebbiense (PC), ad uso agricolo, individuata al foglio 6, fronte parte delle particelle 8 e 9, 114 e della particella 113 N.C.T. del Comune di Gragnano Trebbiense (PC);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 31/03/2021 e registrata al PG/2021/50288 del 31/03/2021 (rettificata con nota assunta al protocollo ARPAE n.212584 in data 25/11/2024) con cui l’Azienda Agricola Chioso di Bersani S.S., P.iva 00319440335 con sede legale in Comune di

Gragnano Trebbiense (PC), ha presentato domanda di rinnovo della concessione assentita con la sopracitata D.D. n.19173 del 30/12/2014;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia si è verificato che l'area demaniale oggetto della presente concessione è stata oggetto di fenomeni di erosione ed è attualmente pari ad una superficie di circa 18.417 mq, si procede con la presente a meglio identificare catastalmente al N.C.T. del Comune di Gragnano Trebbiense come segue:

- area a nord: foglio 6, parte delle particelle 109 e 108 (superficie pari a 5.867 mq);
- area a sud: foglio 6, parte delle particelle 114 e 113 e fronte parte della particella 113/p (superficie pari a 12.550 mq);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.170 del 09/06/2021 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2022/26978 del 17/02/2022),
- Comune di Gragnano Trebbiense (nota PG/2021/184032 del 30/11/2021),

che hanno dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- risulta corrisposta la somma di 340,00 euro in data 16/10/2014 in relazione alla precedente concessione;

DATO ATTO che in data 22/07/2022 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'Azienda Agricola Chioso di Bersani S.S. Società Agricola, c.f. e P.Iva 00319440335 la concessione con variante (diminuzione della superficie) per l'occupazione di due porzioni di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Tidone, di superficie complessiva pari a mq 18.417 sita in località Moschedo, in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), catastalmente identificata al N.C.T. del precitato Comune come segue:

- area a nord: foglio 6 parte delle particelle 109 e 108 (di superficie pari a 5.867 mq);
- area a sud: foglio 6 parte delle particelle 114, 113 e fronte di parte della particella 113 (di superficie pari a 12.550 mq),

per uso agricolo, procedimento PC14T0024;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/06/2026 (PG/2026/0114651 del 24/06/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 222,58 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 340,00 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, d.lgs. 159/2011;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Demanio Idrico Sezione territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Az. Agr. Chioso di Bersani S.S. Società Agricola, c.f. e P.Iva 00319440335 (cod. pratica PC14T0024).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono al corso d'acqua T. Tidone, e sono individuate catastalmente, al N.C.T. del Comune di Gragnano Trebbiense (PC), in Località Moschedo come di seguito e come da elaborato planimetrico allegato:

- area a nord: foglio 6 parte dei mappali 109 e 108 di superficie pari a 5.867 m²;
- area a sud: foglio 6 parte dei mappali 114, 113 e fronte di parte dei mappali 113 di superficie pari a 12.550 m².

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a complessivi 18.417 m², è destinata ad uso agricolo seminativo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati da:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 26978 del 18/02/2022;
- Comune di Gragnano - assunto al prot. ARPAE n. 184032 del 30/11/2021;

allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

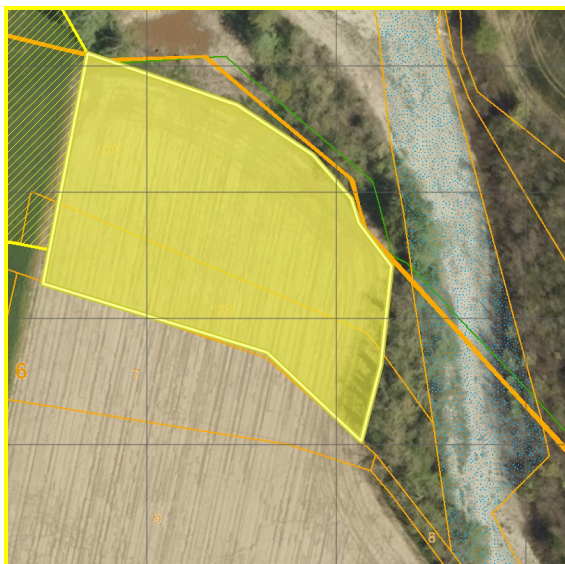
Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Planimetria



Area a nord



Area a sud



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
LA RESPONSABILE
FEDERICA PELLEGRINI

Società Agricola Chioso di Bersani S.S.
Società Agricola
giorgio.bersani@pec.it

Risposta al n. 14777 ARP AE
del 18/05/2021

p.c. ARP AE-SAC Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 – Rinnovo concessione aree demaniali del torrente Tidone. Comune di Gragnano Trebbiense (foglio 6 fronte mappale 108/parte, 109/parte, 114/parte e 113), Gragnano Trebbiense (Pc) - Uso: “ Coltivazione Agricola ” – Superficie stimata complessiva: 26.000 mq.

Richiedente Società Agricola Chioso di Bersani S.S. Società Agricola- - SINADOC 10531 /2021 – SISTEB PC14T0024/21RN01.

Parere idraulico di competenza RD 523/1904.

Vista la richiesta di ARP AE-SAC di Piacenza assunta al protocollo dello scrivente Servizio al **N. 0062825.E del 17/11/2021** relativa all'oggetto;

Esaminata la domanda di rinnovo di concessione di aree demaniali del torrente TIDONE poste lungo la sponda destra identificate catastalmente al foglio 6 mappale 108/parte, 109/parte, 114/parte e 113 comune di Gragnano , ad **uso “ Coltivazione Agricola ”** nonché la documentazione allegata;

Visti:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- esperito, da parte del competente funzionario del Servizio, il sopralluogo in data 21/12/2021 e verificato che l'utilizzo richiesto non pregiudica il regime del corso d'acqua di cui trattasi;

Via Santa Franca, 38

29121 PIACENZA

Tel. 0523.308711

Fax 0523.308716

PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it



si esprime

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rinnovo della concessione di aree demaniali del torrente Tidone in sponda destra identificate catastalmente al foglio. n. 6 mappale 108/parte, 109/parte, 114/parte e 113 comune di Gragnano Trebbiense di superficie stimata 26.000 mq, secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1 - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle eventuali opere di difesa adiacenti all'area richiesta;

Art. 2 - Le pratiche agricole dovranno essere compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con metodi di coltivazione che tendono a ridurre l'uso di fertilizzanti, trattamenti fitosanitari e di altri presidi di natura chimica;

Art. 3 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente;

Art. 4 – Sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere, ancorchè di carattere precario, in assenza di specifica autorizzazione del Servizio competente;

Art. 5 - la presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 6 - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 7 - Eventuali interventi su opere di difesa spondale da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari sull'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della *sicurezza* dei luoghi;

Art. 8 - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

Art. 9 – La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino



Art. 10 – Al termine dell'utilizzo dell'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli aventi diritto.

P.D.



COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/788444 - Fax: 0523/ 788354

E mail: urbanistica@comune.gragnanotrebbiense.pc.it

Gragnano Tr. 29/11/2021

Spett.le

Area Autorizzazioni e concessioni

PEC aoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ISTANZA DI RINNOVO E DI MODIFICA DELL'ATTO DI CONCESSIONE N° 19173/2014 – CORSI D'ACQUA: TORRENTE TIDONE E TORRENTE LURETTA – COMUNE: GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - RICHIEDENTE: AZ. AGR. CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA – USO: COLTIVAZIONE AGRICOLA E ATTRAVERSAMENTO CON TUBAZIONE PER USO IRRIGUO – SINADOC: 10531/21 – CODICE PROCEDIMENTO: PC14T0024/21RN01. PARERE DI COMPETENZA.

Facendo seguito alla richiesta di espressione del parere di competenza, rivolta a Codesto Comune con nota prot. n° 8984 del 19/11/2021, con riferimento alla richiesta di concessione di cui in oggetto, il presente Ufficio rilascia

PARERE DI COMPETENZA

Alle seguenti condizioni:

1. Sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere, ancorché di carattere precario, in assenza di specifica autorizzazione;
2. La delimitazione dell'area non potrà avvenire;
3. Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente;
4. E' fatto divieto di porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo e del sottosuolo.
5. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
6. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.
7. Il concessionario è responsabile della custodia dell'area.
8. Le normali pratiche agricole (vedi punto 8 art 11 delle Norme del PTCP) dovranno essere compatibili con l'ambiente fluviale attuate con metodi di coltivazione che tendono ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, fitofarmaci e gli altri presidi chimici e a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinary di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna.

L'ISTRUTTORE TECNICO
(Arch. ~~Simona~~ Cerutti)



La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.